

Rev. N° 749
del 6.2.95
L. 100000

C O P I A

COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

I^A VARIANTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA n°177 del 29/04/93

Prot.n.34248/7536/94
Variante onerosa alla
Concessione Edilizia
177 del 29/04/93

IL SINDACO

Vista la domanda in data 29/11/94 presentata dal sig. ITAL PLANTS S.R.L. nato a /, residente in MARINA DI CARRARA indirizzo VIA SAVONAROLA C.F.PI 00485060453 registrata il 29/11/94 al Prot. Gen. n.34248/94 corrispondente al n.7536/94 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesta variante onerosa alla concessione edilizia già rilasciata per la esecuzione dei lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONE FABBRICATO "B" sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 44 mappale 338 - 339 -340 + 336 (ASSERVITO) posta in BEDIZZANO VIA TARNONE.

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28.1.77 n.10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 modificato dall'art.26/bis della legge 15 gennaio 1980, n.25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n.303;

VISTO il parere n.38 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 29/12/94;

VISTA la legge 30 aprile 1978, n.373 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e D.M. 23.11.82;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale 2 n.24 in data 18/11/94;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Al Sig. ITAL PLANTS S.R.L. residente in MARINA DI CARRARA VIA SAVONAROLA è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONE FABBRICATO "B" sull'area o sull'immobile, distinto in catasto al foglio n. 44 mappale n.338 - 339 -340 + 336 (ASSERVITO) posta in BEDIZZANO VIA TARNONE secondo il progetto costituito da n.3 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART.2 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO.

Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt.3, 5, 9 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10 è determinato nella misura di:

Urbanizzazione Primaria L. ;

Urbanizzazione Secondaria L. ;

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n.840 del 21.11.84.

ART.3 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art.6 della legge 28 gennaio 1977, n.10 modificato con l'art.9, ultimo comma, del D.L. n.9/82, convertito nella legge n.94/1982, è determinata in L. 243.000.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art.15 della citata legge 28 gennaio 1977, n.10 e art.3 della legge 28 febbraio 1985, n.47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art.2 R.D. 14 aprile 1910, n.639.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La concessione edilizia è, in ogni caso, concessa fatti salvi i diritti dei terzi.

ART. 5 - OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6 - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Alle condizioni della concessione originaria (n.177 del 29/04/93).

ART. 7 - PRESCRIZIONI SPECIALI.

1) A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

2) n° 5700/93 tagliandi A - B - C..

- altri proprietari: - C.F.

C.F.

C.F.

- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia n. 38 del 29/12/94;

//// .

- alle condizioni dell'Unità Sanitaria Locale n.2 n° 24 del 18/11/94;
////.

- Varie: TRATTASI DI CONCESSIONE GRATUITA PARZIALE PER VARIANTE MODIFICHE
INTERNE ED ESTERNE.

L'INTERVENTO SI RITIENE ACCOGLIBILE ESSENDO VARIANTE DI FINITURA DI OPERE

I momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

Carrara, lì 24/01/95

IL DIRIGENTE URBANISTICA
(Bessi Arch. Pier Luigi)

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Guglielmino Arch. Francesco)

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione edilizia originaria e nel presente atto.

Carrara lì 24/01/95

IL CONCESSIONARIO

Ciaramuzi Carlo

Prot.n.34248/7536/94 Variante onerosa alla Concessione Edilizia 177 del 29/04/93.

Tecnico GEOM. PEZZICA
14/94.

Amministrativo SOGGIA
Istruttoria 320/V1/93

Modello

C O P I A

**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

RACCOMANDATA

Prot.n.34248/7536/94 del 29/11/94
Variante onerosa alla
Concessione Edilizia
n° 177 del 29/04/93.

Alla cortese attenzione del Sig.
ITAL PLANTS S.R.L.
VIA SAVONAROLA
MARINA DI CARRARA

OGGETTO: Ritiro della variante alla concessione edilizia n.177 del 29/04/93 . Comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 29/11/94 prot.n. 34248/7536/94 con la quale si richiedeva variante alla concessione edilizia n° 177 del 29/04/93, per lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONE FABBRICATO "B" siti in BEDIZZANO VIA TARNONE si comunica che la medesima è stata accolta.

La concessione potrà essere ritirata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

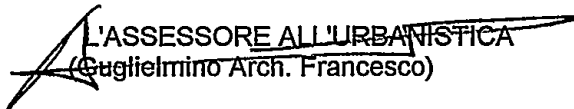
- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per il ritiro concessione di L.100.000;
- Una marca da bollo da L.30.000;
- Deposito progetti ai sensi di legge 46/90;
- Ricevuta di avvenuto versamento degli oneri di concessione.
-
-

Si allega lettera indicante:

- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art.11, 2° comma della Legge 28 gennaio 1977, n.10 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;
- d) dalla data della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art.4, comma 4°, della legge 28 gennaio 1977, n.10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per giungere al rilascio dell'abitabilità/agibilità.

Gli atti necessari per il ritiro della variante della concessione edilizia originaria, devono essere completati entro sei mesi.

Carrara, lì 24/01/95


L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Euglielmino Arch. Francesco)

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico esclusivamente nei giorni di LUNEDI' - GIOVEDI' - SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tecnico GEOM.PEZZICA
Amministrativo SOGGIA

Modello 12/94.
Istruttoria 320/V1/93

COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA

**I^A VARIANTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA
n°177 del 29/04/93**

**Prot.n. 34248/7536/94
Variante onerosa alla
Concessione Edilizia
n° 177 del 29/04/93.**

**Alla cortese attenzione del Sig.
ITAL PLANTS S.R.L.
VIA SAVONAROLA
MARINA DI CARRARA**
**e p.c. All'Ufficio di Ragioneria - SEDE
Al Settore Tributi - SEDE**

OGGETTO: Pagamento del contributo per il rilascio di variante onerosa alla concessione edilizia n°177 del 29/04/93.

In conformità a quanto disposto dalle Leggi n.10/77, n.457/78 e n.47/85 sulla edificabilità dei suoli ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V. intesa ad ottenere il rilascio di variante alla concessione per l'esecuzione dei lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONE FABBRICATO "B" in BEDIZZANO VIA TARNONE si comunica che il contributo, di cui all'art.11 della legge n°10/77, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

A) per le spese di urbanizzazione primaria	L. ;
secondaria	L. ;
B) per spese commisurate al costo di costruzione	L. 243.000;
TOTALE	L. 243.000.

Tale contributo potrà essere pagato in contanti oppure in 4 rate semestrali come segue:

1^a rata di L. 60.750 entro 6 mesi dalla data di ricevimento della presente;
2^a rata di L. 60.750 a 6 mesi dalla data di ricevimento della presente;
3^a rata di L. 60.750 a 12 mesi dalla data di ricevimento della presente;
4^a rata di L. 60.750 a 18 mesi dalla data di ricevimento della presente.

C) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere presentata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art.54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. 364.500 a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria.

D) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune nei modi previsti dal punto C), una reale e valida cauzione per un valore di L. 364.500, comprensivo delle eventuali sanzioni previste dall'art.3 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, per ritardato pagamento.

Tali garanzie dovranno essere presentate all'Ufficio Tributi per ottenere nulla-osta, comunque, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

~~L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA~~
~~(Guglielmino Arch. Francesco)~~

Avvertenze: - Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.16 della Legge 28.1.77, n°10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.3 della legge 28.2.85, n.47, che, unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dal D.P.R. 28.1.88 n°43.

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica aperta al pubblico esclusivamente nei giorni di Lunedì - Giovedì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tecnico GEOM.PEZZICA
Amministrativo SOGGIA

Modello 13/94.
Istruttoria 320/V1/93